



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Città di Castello
Atto redatto il **03 MAR 2021**
al N. **914** Serie **3**
Previo versamento € **158,12**
IL FUNZIONARIO
Giorgio Bagnoli (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRINI)

Verbale n 3, Assemblea dell'8 Luglio 2020.

Oggi 8 luglio, nei locali del Teatro dei 90, siti in via del Paradiso n. 2/A, in Città di Castello, alle ore 18,00 si è riunita l'Assemblea dei Soci regolarmente convocata con il seguente O.d.g.:

- 1) Revisione dello statuto, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 e della normativa in materia.

Sono Presenti: Luciana Guerri, Zigrino Angelo Edoardo, Bardascini Silvia, Granci Silvano, Belsoli Patrizia, Massetti Lucia, Casettari Gemma Maria, Boriosi Serafini Paola, Tittarelli Laura, Barni Federica, Conti Paola

Alle ore 18,15, la Presidente Luciana Guerri, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta, nomina segretario verbalizzatore Angelo Edoardo Zigrino. La presidente ricorda come ogni socio abbia ricevuto le bozza per eventuali osservazioni. e che sostanzialmente si è proceduto all'integrazione e correzione del vecchio Statuto secondo quanto indicato dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017. e apre la discussione. Il Vicepresidente Silvano Granci comunica di aver partecipato, con delega del Presidente, all'incontro tenutosi in sede regionale FITA, incontro nel quale sono state spiegate da esperti indicati dalla FITA, i procedimenti da seguire nella modifica statutaria e che sono stati riportati nel Direttivo del 3 Luglio 2020, in seguito al quale si è proceduto a stilare e approvare all'unanimità la bozza presentata in questa Assemblea. La presidente quindi, dietro indicazione di alcuni soci, procede alla votazione, nella quali tutti i presenti hanno espresso parere favorevole. La bozza, ormai Nuovo Statuto viene allegato al verbale. La Presidente augurando a tutti buone e meritate vacanze, alle ore 19,30 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

La Presidente

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

"IL TEATRO DEI 90- LE PORTE"

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Il Teatro dei 90 – Le Porte APS" di seguito detto "Associazione", con sede Legale in via San Florido 58 a Città di Castello (PG).

L'Associazione riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede in Città di Castello (PG) Via San Florido n. 58

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art.3

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art.4

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa, il volontariato.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o residui di capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge.

L'Associazione pone come scopo statutario ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura, dell'arte teatrale e di ogni altra forma d'arte.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

- a) l'allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; riguardo l'attività teatrale e di spettacolo, dato il carattere volontario e dilettantistico di questa attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;
- b) la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc.) rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- c) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
- d) la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente l'attività teatrale;
- e) lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, anche

attraverso l'organizzazione di saggi e mostre;

- f) l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;
- g) la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolte a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali e formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;
- h) la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- i) la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale ed artistica.

Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con Organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno come fine la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà utilizzare, secondo normativa, artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, necessaria ed utile alla realizzazione degli stessi e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi.

ART. 5

L'Associazione non ha scopo di lucro. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con

apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Essa si finanzia con:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) i proventi di gestione;
- e) ogni altro provento comunque conseguito.

ART. 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Artistico.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 7 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

a) i fondatori;

b) tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non_discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande

non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. (significa che non possono essere restituiti)

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 8 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- Denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentita l'Assemblea);

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 9– Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo);

- Il Vice Presidente;
- il Segretario/tesoriere
- Il Direttore Artistico

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa).

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno tre giorni, mediante lettera email, messaggio all'indirizzo telematico, avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto unanime, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati (se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;

- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art.13 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato.
- Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati

Art. 14 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Direttore Artistico, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art.15- Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 consiglieri, più il Presidente e il Direttore Artistico, sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci, i quali nel candidarsi indicano il loro ambito di intervento all'interno dell'Organo e le relative responsabilità e restano in carica per 3 anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili. Gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- d) decidere circa la stipula di contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- h) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, determinandone il compenso;
- i) svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente, è eletto dall' Assemblea a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Il Presidente, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vice-Presidente hanno il compito di:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c)sovrintendere alla gestione, amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non sia delegato un Tesoriere appositamente nominato dal Presidente stesso;
- d) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

ART. 17

Il Direttore Artistico è nominato dall'Assemblea a maggioranza della metà più uno

dei Soci. E' Membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Presiede L'Assemblea in caso di assenza del Presidente. Convoca e presiede la Assemblea artistica che come organo di Consultazione fornisce le indicazioni di natura artistica, di preferenza operativa.

Il Direttore Artistico è responsabile della qualità artistica delle produzioni dell'Associazione.

Relaziona al Consiglio sull'andamento dell'attività artistica dell'Assemblea.

Sovrintende l'attività di produzione, collabora con le regie, stabilisce date e orari delle prove.

Ha facoltà di revocare, in qualsiasi momento, gli attori, qualora in contrasto con le direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 3 anni Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente (se previsto).

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo).

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente), che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente) nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo

Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo .

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile (non può essere restituita) in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 28 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 29– Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore (solo per le associazioni non già iscritte al Registro Regionale della APS)]

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente